

"GUARDIA NAZIONALE CIBERNETICA"**ATTO COSTITUTIVO**

L'anno 2025 il giorno 27 del mese di novembre in Foggia alla Via Caduti dei Bombardamenti Estate 1943 al civico 24 si conviene e si stipula quanto segue:

Tra i Sig.ri:

- Marzulli Gianluca

- Porretta Mara Lucia

- Serrapica Maria

- Grado Alfredo

- Perazza Luca

- Cesareo Marco

- Smith Edoardo

I su indicati Soci Fondatori costituiscono, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice

Civile e della normativa sul Terzo Settore, l'Associazione "GUARDIA NAZIONALE

CIBERNETICA" con sede legale in FOGGIA alla Via Caduti dei Bombardamenti



Several handwritten signatures in blue ink are visible on the right side of the page, corresponding to the listed founders. The signatures are written over the lines of the document.

Estate 1943 al civico 24 con durata illimitata, di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione non ha finalità di lucro. L'Associazione accetta ed applica lo Statuto composto da Nr. 28 (Ventotto) articoli che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale. I Soci Fondatori eleggono all'unanimità espressa in questa sede per alzata di mano, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, composto da 7 (sette) componenti, che rimarranno in carica fino a revoca, costituito dai Sig.ri MARZULLI Gianluca, PORRETTA Mara Lucia, SERRAPICA Maria, GRADO Alfredo, PERAZZA Luca, CESAREO Marco e SMITH Edoardo. I Consiglieri Direttivi nominati qui deliberano di eleggere tramite voto espresso per alzata di mano:

- MARZULLI Gianluca, [REDACTED] e [REDACTED] alla carica di **Presidente e Legale Rappresentante** dell'Associazione;
- GRADO Alfredo [REDACTED] alla nomina di **Consigliere** con la carica di **Vice-Presidente**;
- PORRETTA Mara Lucia [REDACTED] alla nomina di **Consigliere** con la carica di **Segretario Generale**;
- CESAREO Marco [REDACTED] alla nomina di **Consigliere** con la carica di **Responsabile Equipe Multidisciplinare**;
- SERRAPICA Maria [REDACTED] alla nomina di **Consigliere**;
- SMITH Edoardo [REDACTED]



Ges

At

At

At

At

At

At

[REDACTED] alla nomina di Consigliere.

- PERAZZA Luca [REDACTED]

[REDACTED] alla nomina di Consigliere con la carica di

Tesoriere;

Tutti i nominati espressamente accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla Legge e dallo Statuto. Il Presidente viene sin d'ora autorizzato a compiere tutti gli adempimenti necessari alla registrazione del presente atto costitutivo e Statuto presso l'Agenzia delle Entrate competente per territori, alla registrazione dell'Associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché le altre formalità richieste. Gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.

FIRMA DEI SOCI FONDATORI

MARZULLI Gianluca

PORRETTA Mara Lucia

SERRAPICA Maria

GRADO Alfredo

PERAZZA Luca

CESAREO Marco

SMITH Edoardo

FIRMA DEI CONSIGLIERI DIRETTIVI NOMINATI

MARZULLI Gianluca

PORRETTA Mara Lucia

SERRAPICA Maria

GRADO Alfredo

PERAZZA Luca

CESAREO Marco

SMITH Edoardo

Foggia, 27/11/2025



AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

Registrazione il 18-12-25 al N. 1059 Serie P

Scatti € 20000,00 Duecento/00,

Mod. F23 del Banca

E' originale

Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE

Michele PERARDI

*Ipote delega del Direttore Provinciale Michele GAMMARINI



0 1 25 069377 698 3



"GUARDIA NAZIONALE CIBERNETICA"**STATUTO****ARTICOLO 01 - (Costituzione e Denominazione)**

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato

"Codice del Terzo Settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata

"Guardia Nazionale Cibernetica" (d'ora in avanti l'Associazione).

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico

nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserirà nella

denominazione sociale l'acronimo ETS.

ARTICOLO 02 - (Sede e Durata)

L'Associazione ha sede in via Caduti dei Bombardamenti Estate del 1943, n°24 in

Foggia. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi

secondarie, amministrative e sezioni locali senza limiti territoriali. La variazione di

sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non

dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La durata dell'Associazione è

illimitata.

ARTICOLO 03 - (Finalità e Attività)

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti,

ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di

carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla

Costituzione. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, la protezione della

collettività e delle infrastrutture digitali in Italia attraverso prevenzione, formazione,

assistenza e contrasto ai reati informatici, promuovendo una cultura della sicurezza,

della legalità e della responsabilità digitale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prevenzione dei reati informatici — ridurre vulnerabilità individuali e collettive

mediante informazione, formazione e campagne di sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche di sicurezza digitale. Il presente a titolo esemplificativo e non esclusivo.

Tutela delle vittime — offrire supporto tecnico, legale e psicologico a persone e organizzazioni colpite da reati informatici. Il presente a titolo esemplificativo e non esclusivo.

Formazione, Prevenzione e alfabetizzazione digitale — elevare le competenze digitali di: privati cittadini, dei preposti alla formazione scolastica, alla gestione degli Enti locali e delle PMI per mezzo di corsi, workshop, materiali didattici, informativi e formativi. Il presente a titolo esemplificativo e non esclusivo.

Promozione della legalità digitale — favorire comportamenti etici e conformi alle normative attraverso attività di advocacy e collaborazione con istituzioni.

Sviluppo consapevole — contribuire all'innovazione nelle tecnologie e nelle metodologie di difesa informatica e della buona pratica, tramite studi e progetti pilota anche per mezzo di pubblicazioni e collaborazioni con Università e/o scuole specializzate. Il presente a titolo esemplificativo e non esclusivo.

Tutela informatica - dei giovani e delle donne.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

Interventi di primo supporto — servizio di assistenza e supporto per la tutela delle vittime di cyber attacchi e messa in sicurezza dell'identità digitale, mitigazione immediata e orientamento alle segnalazioni giudiziarie e amministrative;

Programmi formativi ed educativi — corsi modulari per scuole, cittadini e imprese

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

su
con
com
Can
prot
Sup
assi
Sup
univ
Las
colle
Univ
inter
eser
tras
part
dive
rispe
Per
nel
rest
attiv
mal
resp
lavo

su temi come protezione dati, phishing, backup e gestione password ed uso consapevole delle apparecchiature informatiche nonché per una maggiore competenza digitale.

Campagne informative — comunicazione pubblica su rischi emergenti, strumenti di protezione e normative rilevanti.

Supporto legale e psicologico — sportello per orientamento procedurale e per assistenza psicologica alle vittime di cybercrimini con supporto operativo.

Supporto alla ricerca applicata e progetti pilota — Supporto ai centri ricerca ed universitari per studi su nuove minacce, sviluppo di strumenti open source.

L'associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà sottoscrivere collaborazioni e protocolli d'intesa con Istituzioni, Forze dell'ordine, Studi di Ricerca,

Università, Magistrature ed Organizzazioni. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative, come ad

esempio quelle di raccolta fondi anche pubblici, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, anche con la

partecipazione a bandi pubblici e privati. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali

rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo

restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le

malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,

nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

ARTICOLO 04 - (Soci)

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

ARTICOLO 05 - (Requisiti e Modalità di Adesione)

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni;

quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 06 - (Diritti dei Soci)

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del



Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ARTICOLO 07 - (Doveri dei Soci)

I soci sono tenuti a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte legittimamente dagli organi associativi; a firmare, quando richiesto, le dichiarazioni di impegno connesse all'osservanza di tali norme; e a versare la quota associativa annuale, il cui importo viene fissato dal Consiglio Direttivo in relazione ai programmi di attività.

ARTICOLO 08 - (Perdita della qualifica di Socio - Sanzioni)

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle



deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: Richiamo scritto; Inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno; Inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del

socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 09 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 10 - (Devoluzione del Patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive

[Handwritten signatures and a blue circular stamp reading "UFFICIO TERZO SETTORE" are visible in the right margin.]

modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 11 - (Scritture Contabili)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ARTICOLO 12 - (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono costituiti dall'**Assemblea dei Soci**, che rappresenta la totalità degli iscritti e ne esprime la volontà collettiva, dal **Consiglio Direttivo**, quale organo di amministrazione incaricato della gestione ordinaria e straordinaria, e dal **Presidente**, che assume la rappresentanza legale e coordina



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

l'attività dell'Associazione. A questi si aggiunge l'**Organo di Controllo**, deputato alla vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, nonché, ove nominato, il **Collegio dei Probiviri**, chiamato a dirimere eventuali controversie interne e a garantire il rispetto delle regole associative.

ARTICOLO 13 - (L'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con preavviso (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, PEC) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente. L'Assemblea nomina un Segretario. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui



Gulon

ht

Ran

Myf

Est

hogn

noo

venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 14 - (I compiti dell'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti: Elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione; Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); Approva i regolamenti interni; Effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali; Delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; Previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo; Nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore; Delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri; Delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri; Delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti; Delibera sulle scelte del metodo delle votazioni; Può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

ARTICOLO 15 - (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre (3) ed un massimo di sette (7) eletti fra i soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è

generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 16 - (Elezioni del Consiglio Direttivo)

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 - (Riunione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 18 - (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta successiva alle elezioni, provvede ad eleggere al proprio interno le principali cariche associative. In particolare, vengono individuati il Presidente, che assume la rappresentanza legale e coordina l'attività dell'Associazione, il Vicepresidente, chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, il Tesoriere, responsabile della gestione economica e finanziaria, il Segretario Generale, cui spetta il compito di curare la verbalizzazione e l'organizzazione amministrativa, e infine il Responsabile dell'Equipe Multidisciplinare, incaricato di coordinare le attività tecniche e specialistiche dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Nella gestione ordinaria, il Consiglio Direttivo

esercita una serie di compiti fondamentali per il corretto funzionamento dell'Associazione. Esso provvede a predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e a dare esecuzione alle delibere assembleari, formalizzando gli atti necessari alla gestione dell'ente. Cura inoltre la predisposizione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale. Spetta al Consiglio deliberare in merito all'adesione di nuovi soci, ratificarne l'ingresso e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci. È altresì incaricato di individuare le attività diverse previste dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche, che possano essere intraprese dall'Associazione. Rientra nelle sue competenze deliberare l'esclusione dei soci, adottare eventuali provvedimenti disciplinari e recepire con apposita delibera le comunicazioni di recesso. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti e le operazioni necessarie per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano riservati all'Assemblea, inclusa la determinazione della quota associativa annuale. Elabora il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno e, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, anche il bilancio sociale. Stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività a favore dell'Associazione e vigila sul buon funzionamento delle attività sociali, coordinandone lo svolgimento.

ARTICOLO 19 - (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, sia nei rapporti con i terzi che in sede giudiziaria. Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e rimane in carica per tre anni. A lui spettano compiti e poteri di rilievo: convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci e sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. È inoltre autorizzato ad

aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, a procedere agli incassi da terzi e ad autorizzare i pagamenti, sempre in accordo con il Tesoriere. Tra le sue prerogative rientra anche la nomina di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive che riguardano l'Associazione. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono esercitate dal Vicepresidente. Qualora invece il Presidente rassegni le dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo, affinché si proceda all'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 20 - (Segretario Generale)

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21 - (Tesoriere)

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 22 - (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

ARTICOLO 23 - (Collegio dei Probiviri e Foro Competente)

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna



Gordon

top

Pau

My

Ug

Signor

ve o..

Gorden
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

ARTICOLO 25 - (Incompatibilità e Ineleggibilità)

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici(carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di

Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

ARTICOLO 26 - (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

ARTICOLO 27 - (Norme di Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

ARTICOLO 28 (Norme Transitorie)

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione.

I SOCI FONDATORI

MARZULLI Gianluca – Presidente

PORRETTA Mara Lucia – Segretario Generale

SERRAPICA Maria – Vice Presidente

GRADO Alfredo – Consigliere

PERAZZA Luca – Tesoriere

CESAREO Marco – Consigliere

SMITH Edoardo – Consigliere

Foggia, 27/11/2025

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato all'atto privato registrato

il 18-12-25

al N. 1059

Serie 3P

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Per il Dirigente Titolare Michele LANDI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA

